

Comune di Valenza

Provincia di Alessandria

Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale

Art. 1 commi 816 – 847 L. 27.12.2019 n. 160

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 23.02.2021

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2022

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13.03.2024

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI.....	3	Art. 29 – Decadenza dalla concessione.....	17
Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi	3	CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	18
Art. 2 – Aree comunali	3	Art. 30 – Soggetto passivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	18
Art. 3 – Gestione dei Canoni	3	Art. 31 – Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari	18
Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi	4	Art. 32 – Riduzioni ed esenzioni.....	18
Art. 5 – Indennità e sanzioni	4	Art. 33 – Maggiorazioni	20
Art. 5 bis – Sanzioni per omesso versamento	5	Art. 34 – Modalità di applicazione di riduzioni e maggiorazioni.....	20
Art. 6 – Accertamenti.....	5	Art. 35 – Piano generale degli impianti autorizzabili	20
Art. 7 – Funzionario responsabile	6	Art. 36 – Caratteristiche degli impianti pubblicitari...	21
Art. 8 – Dichiarazione.....	6	Art. 37 – Tipologia dei mezzi pubblicitari	21
Art. 9 – Rimborsi	6	Art. 38 – Richiesta di autorizzazione.....	22
TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	7	Art. 39 – Rilascio dell'autorizzazione	22
Art. 10 – Presupposto impositivo	7	Art. 40 – Esposizione di mezzi pubblicitari senza autorizzazione	22
Art. 11 – Versamenti.....	7	Art. 41 – Divieti alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori	23
Art. 12 – Tariffe applicate	8	CAPO III – DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	23
Art. 13 – Suddivisione del territorio in zone di interesse	8	Art. 42 – Servizio delle pubbliche affissioni	23
CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	8	Art. 43 – Diritto sulle pubbliche affissioni	23
Art. 14 – Soggetti passivi.....	8	Art. 44 – Versamento	24
Art. 15 – Tipologie di occupazioni.....	9	Art. 45 – Riduzioni.....	24
Art. 16 – Determinazione del Canone per le occupazioni	9	Art. 46 – Esenzioni dal diritto	24
Art. 17 – Determinazione del Canone per le occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico derivante da interventi in campo energetico (fotovoltaico, biomasse, teleriscaldamento, ecc.)	10	Art. 47 – Maggiorazioni e affissioni urgenti.....	24
Art. 18 - Criteri di calcolo del Canone	10	Art. 48 – Modalità di espletamento del servizio.....	25
Art. 19 – Riduzioni, esenzioni e maggiorazioni	11	Art. 49 – Impianti destinati alle pubbliche affissioni.	26
Art. 20 – Procedimento di concessione	13	TITOLO III – CANONE MERCATALE	27
Art. 21 – Domanda di occupazione	13	Art. 50 – Oggetto e ambito di applicazione	27
Art. 22 – Rilascio dell'atto di concessione	14	Art. 51 – Soggetto passivo	27
Art. 23 – Contenuto dell'atto di concessione	15	Art. 52 – Determinazione del Canone.....	27
Art. 24 – Occupazioni d'urgenza	15	Art. 53 – Tariffe del Canone mercatale	27
Art. 25 – Deposito cauzionale.....	16	Art. 54 – Occupazioni per l'esercizio del commercio.	27
Art. 26 – Obblighi del concessionario	16	Art. 55 – Esenzioni	28
Art. 27 – Rinnovo, proroga e rinuncia della concessione	17	Art. 56 – Versamenti	28
Art. 28 – Modifica, sospensione e revoca della concessione	17	TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	29
		Art. 57 – Abrogazioni.....	29
		Art. 58 – Disposizioni transitorie e finali	29
		Allegato A – Suddivisione del territorio comunale ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento	30

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, introduce e disciplina l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dall'art. 1 commi 816 – 836 della Legge 27.12.2019 n. 160 ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di seguito, Canone mercatale) ai sensi dell'art. 1 commi 837 – 846 della Legge 27.12.2019 n. 160.

Art. 2 – Aree comunali

1. Sono soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al Canone mercatale le occupazioni effettuate, anche senza titolo, nelle aree comunali, le quali comprendono le strade, i corsi, le piazze e comunque ogni bene appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, ivi compreso il sottosuolo e lo spazio soprastante il suolo pubblico.
2. Le strade urbane statali, regionali o provinciali individuate dall'art. 2 co. 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 285/1992 situate all'interno del centro abitato del Comune si considerano sempre comunali e fanno parte delle aree soggette all'applicazione dei canoni di cui al comma precedente.
3. Sono escluse dall'applicazione dei Canoni di cui al presente Regolamento:
 - a. le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate mediante balconi, verande, bovindo e infissi simili di carattere stabile;
 - b. le occupazioni che, in relazione all'area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - c. le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
 - d. le occupazioni annuali effettuate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art. 3 – Gestione dei Canoni

1. La gestione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale può avvenire direttamente da parte del Comune oppure può essere affidata a terzi nelle forme e modalità previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
2. Qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune può affidare la gestione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della COSAP o dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, fino alla scadenza del relativo contratto.

3. Il Comune e il soggetto gestore concordano le condizioni contrattuali tenendo in considerazione le nuove modalità di applicazione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale di cui al presente Regolamento e comunque sempre a condizioni economiche più favorevoli per il Comune affidante.

Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari si considerano illegittime e quindi abusive:
 - a. se sono effettuate senza la concessione o l'autorizzazione o comunque in difformità di queste;
 - b. se sono proseguite dopo la scadenza e non rinnovate;
 - c. *abrogata*.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Comune, previa contestazione delle relative violazioni, ordina ai soggetti interessati di rimuovere il materiale e di ripristinare il luogo.
3. Decorso inutilmente il termine all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati, fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.
4. Nel caso di messaggi pubblicitari abusivi, il Comune può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione di cui ai commi precedenti, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia.
5. I materiali utilizzati per l'occupazione o i mezzi pubblicitari abusivi possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del Canone dovuto e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
6. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'Ufficio Tecnico ed il ricavo viene trattenuto dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora non si provvedesse alla vendita per mancanza di acquirenti, il medesimo Ufficio provvederà alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposite verbale.
7. Qualora non fosse possibile identificare il responsabile della violazione di cui al presente articolo, si precederà direttamente al sequestro, pubblicando la relativa ordinanza all'Albo pretorio per 15 giorni.

Art. 5 – Indennità e sanzioni

1. Per i casi di cui al precedente articolo è dovuta al Comune una indennità pari al Canone previsto per la specifica fattispecie maggiorato al 50%.
2. Ai fini dell'individuazione del Canone cui applicare la maggiorazione per l'indennità, le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di

carattere stabile saranno considerate come annuali; mentre quelle realizzate con impianti e manufatti differenti, privi del carattere di stabilità, saranno considerate come giornaliere e con decorrenza dal 30° giorno precedente a quello nel quale l'illegittimità è stata accertata con ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo precedente.

3. All'indennità di cui al comma 1 del presente articolo, si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo del Canone dovuto, da notificarsi agli interessati entro 180 giorni dall'accertamento della violazione.
4. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e al Capo I, sez. I e II della L. n. 689/1981. Per la loro cessazione, in forza dell'art. 823 Codice Civile, il Comune ha inoltre la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.
5. Le indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di occupazioni di aree e spazi pubblici destinati ai mercati, di cui al Titolo III del presente Regolamento, in quanto compatibili.

Art. 5 bis – Sanzioni per omesso versamento

1. Alle occupazioni e alla diffusione dei messaggi pubblicitari effettuate senza aver eseguito il pagamento del relativo Canone, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del presente Regolamento, con l'eccezione del versamento pluriennale per l'occupazione per passo carrabile di cui al successivo art. 11 co. 2, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del Canone o dell'indennità di cui al precedente art. 5 co. 1, né superiore al doppio dello stesso, da notificarsi agli interessati entro 180 giorni dall'accertamento della violazione.
2. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada).

Art. 6 – Accertamenti

1. Il Comune effettua tutte le verifiche necessarie al fine di individuare le violazioni al presente Regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni. A tal fine emette appositi avvisi di accertamento esecutivi ai contribuenti morosi secondo quanto stabilito ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 160/2019, i quali contengono l'intimazione ad adempiere al pagamento degli importi in esso indicati entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011. L'accertamento esecutivo deve altresì prevedere espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

2. Nel caso in cui il Canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
5. L'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale nomina un Funzionario responsabile al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei Canoni patrimoniale e mercatale di cui al presente Regolamento.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti relativi alla gestione dei Canoni e ne dispone i rimborsi.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 8 – Dichiarazione

1. Qualora il richiedente intenda avvalersi di una riduzione o esenzione di cui agli artt. 19 e 32 del presente Regolamento, dovrà darne specifica indicazione nella domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari, in quanto tale dichiarazione è considerata equivalente alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Il concessionario è tenuto a presentare dichiarazione all'Ufficio Tributi, su modello messo a disposizione dall'Ufficio stesso ovvero in carta semplice, qualora intervengano modificazioni che comportino un diverso ammontare del Canone ovvero sia richiesta l'applicazione di una delle riduzioni o delle esenzioni previste dagli articoli sopra richiamati.

Art. 9 – Rimborsi

1. Entro il termine di 5 anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

2. Il Comune, effettuate le necessarie verifiche, provvede alla restituzione nel termine di 180 giorni dalla richiesta.

TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 10 – Presupposto impositivo

1. Presupposti impositivi del Canone patrimoniale sono:
 - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree comunali come definite dall'art. 2 del presente Regolamento;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati sulle aree comunali del citato art. 2, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Il Canone per le occupazioni di suolo pubblico in caso di installazione di impianti destinati a diffondere messaggi pubblicitari è assolto mediante il versamento del solo Canone dovuto per la diffusione di detti messaggi ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 11 – Versamenti

1. Il versamento del Canone patrimoniale, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, è effettuato direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, ovvero in caso di autorizzazioni o concessioni pluriennali entro il 31 gennaio di ciascun anno, utilizzando una delle seguenti modalità:
 - a. conto corrente di tesoreria del Comune;
 - b. conto corrente postale intestato al Comune;
 - c. piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale);
 - d. modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. Il versamento per il Canone relativo ai passi carrabili può essere assolto definitivamente considerando 20 annualità, mediante versamento cumulativo di tutte le annualità considerate, effettuato in qualsiasi momento con una delle modalità di cui al presente articolo.
3. Il Canone dovuto per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, nonché quelli dovuti dagli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al D.Lgs. 259/2003, deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, in unica

soluzione attraverso la piattaforma PagoPA di cui di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 sopra richiamato. Nelle more dell'attivazione della piattaforma PagoPA possono essere utilizzate le modalità di pagamento di cui al comma 1.

4. Qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 500,00, il versamento è effettuato in quattro rate trimestrali anticipate, scadenti ciascuna all'ultimo giorno del primo mese del trimestre. Resta salva la facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione nel termine previsto per il versamento della prima rata.
5. Il Canone non è dovuto qualora il suo ammontare sia di importo inferiore a € 5,00.

Art. 12 – Tariffe applicate

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e sono parametriche, sulla base dei criteri, limiti e modalità previsti dalla L. n. 160/2019, a seconda che l'occupazione ovvero la diffusione di messaggi pubblicitari si protraggano per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori.
2. Esse sono fissate in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal Canone unico patrimoniale, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
3. Si considera altresì, ai fini della quantificazione delle tariffe, il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 826 e 827 L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Valenza rientra nella fascia dei Comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti.

Art. 13 – Suddivisione del territorio in zone di interesse

1. Ai fini della determinazione delle tariffe, il territorio comunale è suddiviso in 3 zone come da elenco di classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche di cui all'**Allegato A** del presente Regolamento che ne costituisce parte integrante.

CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 14 – Soggetti passivi

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di autorizzazione o concessione all'occupazione di suolo pubblico come definito dall'art. 2 del presente Regolamento, ovvero in mancanza da colui che lo occupa in maniera abusiva in quanto privo di detta autorizzazione o concessione.
2. In caso di occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare della concessione e da tutti gli altri soggetti che occupano, anche in via mediata, il suolo pubblico mediante utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze. Qualora l'occupazione sia effettuata in settori in cui è prevista una separazione tra i

soggetti titolari delle infrastrutture stesse e i soggetti titolari del contratto di vendita dal bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale dei cavi e delle condutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture.

Art. 15 – Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico si dividono in:
 - a. **annuali**, ossia le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore nella loro totalità a 365 giorni continuativi, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, ovvero le occupazioni aventi durata non inferiore a 365 giorni continuativi ma con carattere ricorrente e ripetitivo;
 - b. **giornaliere**, vale a dire le occupazioni di durata inferiore nella loro totalità a 365 giorni continuativi e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Art. 16 – Determinazione del Canone per le occupazioni

1. Ai fini della determinazione del canone, si considerano i seguenti parametri:
 - a. la durata effettiva dell'occupazione;
 - b. la superficie espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra in caso di frazioni superiori a mezzo metro quadro o lineare;
 - c. la tipologia e le finalità dell'occupazione;
 - d. la zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, tenendo in considerazione l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per i passi carrabili può essere preventivamente considerata una durata complessiva pari a 20 annualità, previa richiesta del soggetto occupante e la superficie è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. In caso di occupazioni annuali, ai fini della determinazione della durata di cui al comma 1 lett. a), l'eventuale periodo residuo di durata inferiore a 365 giorni derivante dalla cessazione dell'occupazione, è considerato in proporzione all'intero anno, applicando la frazione in dodicesimi corrispondente. A questo scopo, il mese è computato per intero qualora l'occupazione si sia protratta per almeno 15 giorni; diversamente il mese non viene computato.
4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura superiore a mezzo metro quadrato o lineare, il Canone è determinato considerando autonomamente ciascuna di esse.

5. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti concretamente dall'occupazione del suolo e del sottosuolo e che non siano stati già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Art. 17 – Determinazione del Canone per le occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico derivante da interventi in campo energetico (fotovoltaico, biomasse, teleriscaldamento, ecc.)

1. Per posizionare su sottosuolo e soprassuolo pubblico cavidotti, condutture, tubazioni e manufatti strumentali alle attività in campo energetico quali fotovoltaico, biomasse, teleriscaldamento, ecc., è necessario ottenere la concessione da parte del Comune ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento, previa presentazione di documentazione tecnica dalla quale si evinca il tracciato planimetrico della rete, le dimensioni dello scavo e la profondità del medesimo, nonché il piano industriale dell'iniziativa il quale evidenzia a sua volta sia il relativo valore che la durata dell'ammortamento dell'investimento.
2. Il Canone per le occupazioni di cui al presente articolo è determinato in una percentuale dal 2% al 5% da applicarsi al valore dell'investimento totale risultante dal piano industriale, ed è così ripartito:
 - a. occupazioni nella zona di categoria 1 e 2:
 - i. Lunghezza inferiore o uguale a 200 metri lineari: 3%;
 - ii. Lunghezza compresa tra 201 metri e 400 metri lineari: 4%;
 - iii. Lunghezza superiore a 401 metri lineari: 5%.
 - b. occupazioni nella zona di categoria 3:
 - i. Lunghezza inferiore o uguale a 1.000 metri lineari: 2%;
 - ii. Lunghezza superiore a 1.000 metri lineari: 2,50%;
3. Nel caso in cui detti investimenti producano utilità al Comune in forma diretta o indiretta, che dovranno comunque essere verificate dagli uffici comunali, il canone come sopra calcolato potrà essere ridotto fino all'80% proporzionalmente al beneficio ottenuto. Il canone potrà essere versato in un'unica soluzione o in rate annuali costanti per la durata dell'ammortamento dell'investimento.
4. Durante il periodo di ammortamento dell'investimento di cui al piano industriale, dovrà essere versato al Comune un canone annuo di concessione pari a 0,1% dell'investimento totale; in tal caso non troverà più applicazione la riduzione di cui al comma precedente.

Art. 18 - Criteri di calcolo del Canone

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo precedente, si applicano i seguenti criteri di calcolo:
 - a. per le occupazioni annuali, il Canone è dovuto per anni solari ai quali corrisponde una autonoma obbligazione ed è commisurato alla effettiva superficie occupata, considerando la zona di interesse individuata ai sensi del precedente art. 13; alle

occupazioni annuali effettuate con distributori di carburante e serbatoi, il Canone è dovuto in misura forfettaria, ferma restando la maggiorazione di cui al successivo art. 19 co. 5;

- b. per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) da chiunque effettuata, il Canone è dovuto forfettariamente in base al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e comunicato mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno, possedute dal soggetto passivo titolare del Canone di concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze; il Canone così calcolato è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il suo ammontare complessivo non potrà in ogni caso essere inferiore a € 800,00; è dovuto un canone forfettario pari a € 800,00 per ogni impianto esistente sul territorio comunale da parte degli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al D.Lgs. 259/2003, secondo quanto previsto all'art. 1 co. 831 bis L. 160/2019;
- c. per le occupazioni giornaliere, il Canone è dovuto in relazione alla effettiva superficie occupata, considerata la durata effettiva, espressa in giorni e la zona di interesse individuata ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 19 – Riduzioni, esenzioni e maggiorazioni

- 1. Il Canone è ridotto del 50%:
 - a. in caso di occupazioni effettuate da chiunque e con il patrocinio di enti locali, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo, politico e sociale;
 - b. in caso di occupazioni realizzate da associazioni ed enti senza scopo di lucro;
 - c. in caso di occupazioni che vengono realizzate con spettacoli viaggianti, giostre e simili nonché con veicoli/carovane annesse a tali spettacoli, e solo per le superfici eccedenti i 100 mq.
- 2. Il Canone è altresì ridotto:
 - a. del 75% per le occupazioni annuali del sottosuolo;
 - b. del 65% per le occupazioni giornaliere e annuali degli spazi sovrastanti il suolo comunale;
 - c. dell'85% per le occupazioni giornaliere effettuate con dehors per la somministrazione di alimenti e bevande, protratte per almeno 90 giorni consecutivi nello stesso anno solare.
- 3. Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 co. 1 lett. c), di cui al D.P.R. n. 917/1986 Testo unico delle imposte sui redditi, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. i passi carrabili, le rampe e ogni occupazione realizzata per favorire i soggetti portatori di handicap;
- g. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola.

4. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni giornaliere:

- a. occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, e del tempo libero non comportanti attività commerciali, e di durata non superiore a 24 ore;
- b. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- c. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
- d. occupazioni per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, risanamento o restauro conservativo o ristrutturazione edilizia nel centro storico cittadino o delle frazioni, purché rientranti nelle condizioni di modalità di svolgimento e durata individuate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 187 del 10/09/2011;
- e. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterne dei negozi e effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f. occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi di durata non superiore a 6 ore;

- g. occupazioni per l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività, di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 ore;
 - h. occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;
 - i. occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - j. occupazioni di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
 - k. occupazioni promosse per manifestazioni o iniziative di carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - l. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
 - m. occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati);
 - n. tutti gli accessi carrabili a raso.
5. Alle occupazioni con distributori di carburante, si applica una maggiorazione di 1/5 ogni 1.000 mc di capacità del serbatoio, eccedenti la capacità massima di 15.000 mc.

Art. 20 – Procedimento di concessione

- 1. Tutte le occupazioni annuali o giornaliere di suolo pubblico, sia che comportino o meno la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione da parte del Comune.
- 2. Le attività inerenti all'istruttoria, al rilascio o al diniego della concessione, nonché ogni attività finalizzata all'acquisizione del Canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione, dovranno considerarsi attività di un unico procedimento. Qualora tale procedimento comporti più fasi o attività gestite da differenti Uffici, questi dovranno funzionalmente coordinarsi con il Funzionario responsabile del procedimento unico.

Art. 21 – Domanda di occupazione

- 1. Chiunque intenda occupare il suolo pubblico deve farne apposita domanda, in carta legale da presentare all'Ufficio protocollo generale, con congruo anticipo rispetto alla data nella quale si intende iniziare le occupazioni. In particolare, la domanda dovrà prevenire al Comune:
 - a. almeno entro 30 giorni per le occupazioni annuali, nonché per le occupazioni con luminarie natalizie per le quali è prevista la comunicazione di cui all'art. 11 del Regolamento di Polizia Urbana;
 - b. almeno entro 15 giorni per quelle giornaliere;
 - c. almeno 10 giorni prima in caso di occupazioni occasionali.

2. La domanda deve contenere:
 - a. l'indicazione delle generalità, della residenza o del domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del richiedente;
 - b. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c. l'oggetto dell'occupazione, il periodo per il quale la concessione viene domandata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - d. la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - e. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, nonché il versamento del Canone dovuto.
3. La domanda deve essere altresì corredata dalla relativa documentazione tecnica. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati necessari ai fini dell'esame della domanda che gli Uffici vorranno richiedere ad integrazione della domanda presentata.
4. In caso di piccole occupazioni giornaliere, la domanda deve essere corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
5. La domanda non è necessaria:
 - a. in caso di occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti di durata non superiore a sei ore che non modificano la circolazione;
 - b. per le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

Art. 22 – Rilascio dell'atto di concessione

1. L'Ufficio comunale competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o autorizzazione ad occupare il suolo pubblico che deve essere ritirato dall'interessato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa. La concessione si intende rilasciata al momento del ritiro dell'atto.
2. Il mancato ritiro dell'atto di concessione entro 7 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento della cauzione prestata ai sensi del successivo art. 25.
3. Qualora l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto di concessione è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare il suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata.
4. In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della

domanda. Se questa è stata presentata tramite posta, la priorità viene stabilita con riferimento alla data di arrivo negli Uffici comunali e, qualora siano pervenute nello stesso giorno più domande, la concessione è rilasciata con sorteggio.

Art. 23 – Contenuto dell'atto di concessione

1. Nell'atto di concessione sono indicate:
 - a. la durata dell'occupazione;
 - b. la misura dello spazio concesso;
 - c. le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione; la determinazione del canone dovuto.
2. Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, oltre a quelle di carattere tecnico che saranno di volta in volta stabilite per le caratteristiche delle occupazioni.
3. Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.
4. La concessione viene sempre accordata:
 - a. a termine, per la durata massima di 29 anni;
 - b. fatti salvi dei diritti di terzi;
 - c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dall'occupazione stessa;
 - d. con facoltà da parte dell'Ente di imporre nuove condizioni.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno che possa essere arrecato e contestato da terzi per effetto della concessione.
6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extra tributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti nei confronti del Comune.
7. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 24 – Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che sarà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio competente per il rilascio della concessione.
3. L'ufficio provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e, in caso negativo, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori.

Art. 25 – Deposito cauzionale

1. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere ed impianti che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, ovvero in tutti i casi in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare danni alle strutture pubbliche, è prescritto un congruo deposito cauzionale.
2. L'entità della cauzione è stabilita anche in funzione della particolarità delle occupazioni interessanti il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche.
3. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del Canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dell'Ufficio competente dell'inesistenza di danni e del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. Tali verifiche avvengono entro 30 giorni dalla fine dell'occupazione.
4. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da altra garanzia se ritenute idonee dal Comune.

Art. 26 – Obblighi del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi che indipendentemente dall'occupazione dovessero derivare a terzi.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia. Ha inoltre l'obbligo:
 - a. di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b. di mantenere in condizione di ordine e di pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
 - c. di provvedere a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, all'esecuzione di tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino la pavimentazione stradale entro il termine indicato dal Comune.
3. Qualora per l'occupazione si renda necessaria l'esecuzione di lavori, il concessionario deve osservare le norme tecniche e pratiche previste dalle norme e dai regolamenti comunali in materia e deve altresì svolgere tali lavori:
 - a. senza arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b. evitando scarichi e depositi di materiali e di acqua nell'area pubblica nel rispetto delle norme igienico sanitarie;
 - c. collocando ripari adatti ad evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato;
 - d. predisponendo tutti i mezzi necessari volti ad evitare sinistri o danni ai passanti per i quali il Comune non si assume alcuna responsabilità.
4. Gli eventuali lavori di manutenzione delle opere eseguite negli spazi e nelle aree pubbliche oggetto dell'atto di concessione devono essere preventivamente autorizzati dal Comune.

Art. 27 – Rinnovo, proroga e rinuncia della concessione

1. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di 3 mesi prima della scadenza della concessione in atto.
2. La richiesta intesa ad ottenere una proroga della concessione di occupazione temporanea deve essere presentata almeno 7 giorni prima della scadenza. Qualora computando il periodo per il quale si chiede la proroga, il periodo complessivo concesso sia superiore ad un anno ininterrotto, la proroga non sarà autorizzata ma sarà necessaria la presentazione di istanza di rilascio di nuova concessione per l'occupazione permanente. In ogni caso, non saranno concesse più di due proroghe.
3. Il mancato pagamento del Canone già in essere ovvero di altri oneri a carico del concessionario costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo o di proroga.
4. Per le occupazioni annuali il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione.

Art. 28 – Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione rilasciato senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il Comune può altresì revocare la concessione in caso di mancato pagamento da parte del concessionario entro il termine di 60 giorni dalla data di emissione dell'avviso di accertamento per omesso versamento.

Art. 29 – Decadenza dalla concessione

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - a. le reiterate violazioni da parte del concessionario o dei suoi aventi causa delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - c. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - d. la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione senza giustificato motivo nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
 - e. il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.

CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 30 – Soggetto passivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il Canone è dovuto dal titolare della concessione per la diffusione di messaggi pubblicitari o da coloro che, in mancanza di detta concessione, diffondono messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. È solidalmente obbligato al versamento anche il soggetto pubblicizzato ossia colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto del messaggio pubblicitario.

Art. 31 – Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Ai fini della determinazione del Canone, si considera la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dalla tipologia e dal numero dei messaggi che saranno diffusi.
2. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, il Canone è dovuto sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, sia al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Colui che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio è in ogni caso obbligato in solido con il soggetto destinatario della concessione.
3. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

Art. 32 – Riduzioni ed esenzioni

1. Il Canone è ridotto nella misura del 50%:
 - a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. per le pubblicità relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza;
 - d. per la pubblicità effettuata per proprio conto dell'impresa mediante pannelli luminosi e proiezioni che abbia durata non superiore a 3 mesi;
 - e. per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti per il periodo eccedente i primi 30 giorni;
 - f. per la pubblicità effettuata mediante palloni frenati o simili.
2. Per la pubblicità ordinaria quella effettuata con pannelli luminosi che abbiano durata non superiore a 3 mesi si applica per ogni mese o frazione una riduzione pari al 90% (10% del

Canone). Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione, il mese è definito come segue:

- a. caso in cui il periodo di esposizione decorra al 1° giorno del mese: per mese si intende il periodo temporale (pari a 28, 29, 30 o 31 giorni come da calendario) intercorrente fra il primo giorno (compreso) e l'ultimo giorno del mese (compreso);
- b. caso in cui il periodo di esposizione decorra successivamente al 1° giorno del mese: per mese si intende il periodo temporale (pari a 28, 29, 30 o 31 giorni come da calendario) intercorrente fra il giorno di inizio esposizione (compreso) e lo stesso giorno riferito al mese successivo (compreso).

3. Sono esenti dal canone:

- a. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- c. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- e. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

- h. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90 co. 1 della L. n. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- j. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte di ingressi dei locali, e in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- k. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
- l. qualsiasi pubblicità avente superficie inferiore a 300 cm quadrati;
- m. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.

Art. 33 – Maggiorazioni

1. Sulle pubblicità di cui al presente Capo e limitatamente a quelle di carattere commerciale, viene applicata una maggiorazione del 30% per il periodo da compreso nei mesi da ottobre a dicembre.
2. Per le pubblicità che abbiano superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 il Canone è maggiorato del 50%; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100%.
3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o Illuminata, il relativo Canone è maggiorato del 100%.

Art. 34 – Modalità di applicazione di riduzioni e maggiorazioni

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni invece non sono tra loro cumulabili.

Art. 35 – Piano generale degli impianti autorizzabili

1. La pubblicità esterna è effettuata nel territorio del Comune di Valenza in conformità al Piano generale degli impianti pubblicitari autorizzabili approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 5/06/2009 e modificato con deliberazione consiliare n. 100 del 29/11/2010.

Art. 36 – Caratteristiche degli impianti pubblicitari

1. Le caratteristiche e le tipologie degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni, del Titolo II, Capo I, par. 3 del D.P.R. 495/1992 recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento comunale sulle insegne e nel Piano generale degli impianti pubblicitari, ove compatibili con le norme vigenti.
2. L'Ufficio tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico. Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana.
3. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 3,50 dal piano stradale.

Art. 37 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento si suddividono in:
 - a. **pubblicità ordinaria**, ossia quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto delle fattispecie successive;
 - b. **pubblicità effettuata con veicoli**, intendendosi quella effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, natanti inclusi, di uso pubblico o privato;
 - c. **pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**, vale a dire la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile;
 - d. **pubblicità varia**, ossia effettuata mediante:
 - i. striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - ii. aeromobili con scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua;
 - iii. palloni frenati o simili;
 - iv. distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario;
 - v. persone circolanti con cartelli a altri mezzi pubblicitari;
 - vi. apparecchi amplificatori e simili.

Art 38 – Richiesta di autorizzazione

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta all'Ufficio Tributi del Comune, in carta legale, che deve necessariamente contenere:
 - a. l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;
 - b. un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o su soprassuolo pubblico;
 - c. la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; tale descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario;
 - d. la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante.
2. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

Art 39 – Rilascio dell'autorizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 40, entro il termine di 60 giorni della presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
2. L'ufficio tributi esaminerà le richieste in ordine cronologico di presentazione e potrà invitare il richiedente a produrre ulteriore documentazione.
3. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere che siano svolti lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza di tali prescrizioni, l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità.
4. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi 6, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui al precedente art. 38.

Art. 40 – Esposizione di mezzi pubblicitari senza autorizzazione

1. È ammessa l'esposizione di mezzi pubblicitari senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di:
 - a. esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40x40;
 - b. locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere;
 - c. pubblicità relative a vendite e locazioni di immobili posta sui fabbricati in vendita.

2. Le pubblicità esposte senza autorizzazione sono comunque sottoposte al Canone di cui al presente Regolamento.

Art. 41 – Divieti alla pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori

1. È consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori purché siano rispettate i seguenti divieti:
 - a. di diffusione di messaggi pubblicitari effettuati in modo da essere percepibili dalle vie od altro luogo pubblico dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo;
 - b. di diffusione dei messaggi pubblicitari con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, anche in prossimità di scuole pubbliche ed edifici di culto.
2. La pubblicità sonora è ammessa purché l'intensità della voce e dei suoni sia in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

CAPO III – DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 42 – Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il Comune garantisce l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, purché prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati per la superficie complessiva prevista dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 in data 05.06.2009 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 100 in data 29.11.2010.
2. Le pubblicazioni obbligatorie di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali previste dalla legge o da altri regolamenti sono garantite mediante la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

Art. 43 – Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 600x300 per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione nella misura stabilita annualmente con delibera di Giunta Comunale.
2. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 44 – Versamento

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 45 – Riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50%:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 46;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.

Art. 46 – Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti delle autorità militari, i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi ed i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - d. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge, purché il soggetto richiedente indichi, nella commissione, la disposizione legislativa in forza della quale ne è stabilita l'obbligatorietà;
 - e. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 47 – Maggiorazioni e affissioni urgenti

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è maggiorato:
 - a. del 50% per ogni commissione inferiore a 50 fogli;
 - b. del 50% per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli;
 - c. del 100% per i manifesti costituiti da più di 12 fogli.

2. È dovuta altresì una maggiorazione del 10% con un minimo di € 35,00 per ciascuna commissione, qualora questa sia richiesta:
 - a. per il medesimo giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale;
 - b. per le ore notturne, cioè dalle ore 20.00 alle ore 7.00 del giorno successivo;
 - c. nei giorni festivi.
3. Per le affissioni aventi carattere commerciale realizzate nel periodo compreso tra ottobre e dicembre il diritto è maggiorato del 30%.

Art. 48 – Modalità di espletamento del servizio

1. Le richieste devono essere presentate all'Ufficio relativo al servizio delle pubbliche affissioni e devono risultare da idonea commissione nella quale sono indicate:
 - a. le generalità del richiedente, della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto, completo di indirizzo e codice fiscale;
 - b. la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio;
 - c. l'oggetto del manifesto;
 - d. i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.
2. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che sarà annotata in apposito registro cronologico.
3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita interamente; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune, ovvero il Concessionario in caso di affidamento esterno, metterà a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi in ciascuna di esse.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera ipotesi di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni della data richiesta, il Comune o il concessionario ne daranno tempestiva comunicazione per iscritto al committente. Sarà altresì comunicata al committente, per iscritto ed entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, la mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata. In queste ipotesi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme eventualmente già versate entro 90 giorni dalla rinuncia della commissione.
5. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che questa venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
6. Il Comune, o il concessionario del servizio, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati. Qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione gli spazi riservati a detta affissione.
7. Nell'Ufficio servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 49 – Impianti destinati alle pubbliche affissioni

1. Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che, per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario.
2. Per i quantitativi, le ripartizioni, le caratteristiche e le tipologie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni si rinvia al Piano Generale degli Impianti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 5/06/2009 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 100 del 29/11/2010.

TITOLO III – CANONE MERCATALE

Art. 50 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree comunali di cui all'art. 2 del presente regolamento, destinate allo svolgimento di mercati, anche mediante strutture attrezzate.

Art. 51 – Soggetto passivo

1. Il Canone mercatale è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questa, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 52 – Determinazione del Canone

1. Ai fini della determinazione del Canone mercatale si considerano:
 - a. la durata dell'occupazione;
 - b. la superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c. la zona del territorio in cui viene effettuata.
2. Ai fini della determinazione della zona di cui alla lett. c) del comma precedente si considerano le stesse zone individuate per il calcolo del Canone patrimoniale, di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 53 – Tariffe del Canone mercatale

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e sono parametrize, sulla base dei criteri, limiti e modalità previsti dalla L. n. 160/2019, a seconda che l'occupazione si protragga per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori. Si considera altresì, ai fini della quantificazione delle tariffe, il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 841 e 842 L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Valenza rientra nella fascia dei Comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti.

Art. 54 – Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. L'occupazione del suolo per l'esercizio del commercio è soggetta a concessione o autorizzazione in quanto consente una utilizzazione particolare dei predetti beni dalla quale consegue una compressione del diritto di godimento generalizzato degli stessi da parte della collettività. La concessione o autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata previa presentazione di domanda da parte del soggetto interessato da inoltrare con le

modalità e i tempi previsti per l'occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 21 e seguenti del presente Regolamento.

2. Per i soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma o che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce a riscuotere il prezzo la domanda di concessione o autorizzazione non deve essere presentata. La sosta in questi casi non può comunque prolungarsi nel nello stesso. Per più di 60 minuti e in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 m.

Art. 55 – Esenzioni e riduzioni

1. Il canone mercatale non è dovuto per le occupazioni destinate al commercio itinerante su aree pubbliche purché la sosta si protragga fino a 60 minuti e negli spazi nei quali è consentita la vendita ai sensi del regolamento di polizia municipale.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione pari al 30% sul canone complessivamente determinato ai sensi dell'art. 1, comma 843 – primo periodo – della Legge 160/2019 e s.m.i..

Art. 56 – Versamenti

1. Il Canone mercatale deve essere pagato esclusivamente mediante la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale, al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o comunque prima che questa abbia inizio. Nelle more dell'attivazione della piattaforma PagoPA possono essere utilizzate le modalità di pagamento di cui al comma 1 del precedente art. 11.
2. Qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 500,00, il versamento è effettuato in quattro rate trimestrali anticipate, scadenti ciascuna all'ultimo giorno del primo mese del trimestre. Resta salva la facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione nel termine previsto per il versamento della prima rata.
3. Il Canone non è dovuto qualora il suo ammontare sia di importo inferiore a € 5,00.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 57 – Abrogazioni

1. Il Canone patrimoniale di cui al Titolo II del presente Regolamento sostituisce la COSAP disciplinata con Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/03/1999 e sue successive modificazioni e l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 29/09/1995 e sue successive modificazioni, intendendosi quindi abrogati tali regolamenti a far data dal 1° gennaio 2021, confermandone comunque l'efficacia in ordine alla regolazione dei rapporti tributari e patrimoniali in essere negli anni precedente al 2021 entro i limiti previsti dalla nuova disciplina.
2. Il Canone mercatale di cui al Titolo III del presente Regolamento, si applica in deroga a quanto stabilito in materia di Canone patrimoniale per le occupazioni, sostituisce la COSAP disciplinata dal Regolamento sopra richiamato e, limitatamente ai casi di occupazioni inferiori all'anno solare, sostituisce altresì i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1 commi 639, 667 e 668 della L. n. 147/2013.

Art. 58 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021 in riferimento a tutte le occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari avvenute nel medesimo anno e negli anni successivi.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 6, del vigente Statuto comunale il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che segue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000; una seconda da effettuarsi per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in quanto compatibili.
4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.

Allegato A – Suddivisione del territorio comunale ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento

ELENCO VIE IN PRIMA CATEGORIA

ELENCO VIE IN PRIMA CATEGORIA

C.SO G. GARIBALDI
C.SO G. MATTEOTTI
GIARDINI ALDO MORO
L.GO ANNA FRANK
L.GO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
L.GO E. CURIEL
L.GO IRMA BANDIERA
L.GO M. MONTESSORI
L.GO N. MACHIAVELLI
L.GO RISORGIMENTO D'ITALIA 1945
P.ZZA A. GRAMSCI
P.ZZA B. CROCE
P.ZZA DAMIANO GRASSI
P.ZZA DON EZIO VITALE
P.ZZA DON MINZONI
P.ZZA FOGLIABELLA
P.ZZA G. LANZA
P.ZZA G. VERDI
P.ZZA GIOVANNI XXIII
P.ZZA STATUTO
P.ZZA VITTIME DI VIA FANI
P.ZZA XXXI MARTIRI
STR. ALLA COLLINA
V.LE A. MANZONI
V.LE B. CELLINI
V.LE BRIGATE PARTIGIANE
V.LE DANTE ALIGHIERI
V.LE DEL VIVAIO
V.LE DELLA REPUBBLICA
V.LE L. OLIVA
V.LE PADOVA
V.LE SANTUARIO
V.LE T. GALIMBERTI
V.LE VICENZA
V.LE VITTORIO VENETO
V.LO A. VOCHIERI
V.LO BEATO GERARDO
V.LO CORDARA
V.LO DE ROSSI
V.LO DEI SARMATI
V.LO DEL BANDELLO
V.LO DEL CARRETTO
V.LO F. BARETTI

ELENCO VIE IN PRIMA CATEGORIA

V.LO F. BELLONE
V.LO F. BERTANA
V.LO F. VASCHI
V.LO G. VISCONTI
V.LO G.B. COMOLLI
V.LO M. DEL PERO
V.LO POMPEO CAMPI
V.LO ROMUSSI
V.LO SCARPA
V.LO STANCHI
V.LO T. LANA
V.LO VALENTINIANO
V.LO VARESE
V.LO VIMERCATE
VIA A. COSTA
VIA A. VOLTA
VIA ACQUI
VIA AOSTA
VIA B. SASSI
VIA BERGAMO
VIA BOLOGNA
VIA BRESCIA
VIA C. BATTISTI
VIA C. CAMURATI
VIA C. CAVOUR
VIA C. CUNIETTI
VIA C. FRONTONI
VIA C. MARX
VIA C. NOE'
VIA C. PISACANE
VIA C. TORTRINO
VIA CANONICO ZUFFI
VIA CASALE
VIA COLOMBINA
VIA CREMONA
VIA DEL BOCCIOFILO
VIA DEL CASTAGNONE
VIA DEL VALLONE
VIA DELLA BANDA LENTI
VIA DELLA VECCHIA FORNACE
VIA DELLO ZUCCOTTO
VIA DEMICHELIS
VIA DI CILICCA

ELENCO VIE IN PRIMA CATEGORIA

VIA DI PORTA CASALE
VIA DON LUIGI STURZO
VIA E. DEAMICIS
VIA E. FERMI
VIA F. CAVALLOTTI
VIA F. MOROSETTI
VIA F. ODDONE
VIA F.LLI CAIROLI
VIA F.LLI ROSSELLI
VIA FAITERIA
VIA FULVIO MARCO
VIA G. CALVI
VIA G. CARDUCCI
VIA G. DI VITTORIO
VIA G. DONIZETTI
VIA G. GALIELI
VIA G. LEOPARDI
VIA G. MAMELI
VIA G. MARCONI
VIA G. MAZZINI
VIA G. MELGARA
VIA G. PUCCINI
VIA G. ROMITA
VIA G. ROSSINI
VIA G. VALERIANI
VIA G.B. PERGOLES
VIA GARESSIO
VIA GOITO
VIA IX FEBBRAIO
VIA J. S. BACH
VIA L. ARIOSTO
VIA L. VAN BEETHOVEN
VIA LEGA LOMBARDA
VIA LEONARDO DA VINCI
VIA M. NEBBIA
VIA MAGENTA
VIA MANTOVA
VIA MARCHESE
VIA MARTIRI DI CEFALONIA
VIA MARTIRI DI LERO
VIA MESSINA
VIA MICHELANGELO
VIA NAPOLI

ELENCO VIE IN PRIMA CATEGORIA

VIA NOCE
VIA NOVI
VIA P. PAJETTA
VIA PALESTRO
VIA PASTRENGO
VIA PAVIA
VIA PELLIZZARI
VIA PIACENZA
VIA PIEMONTE
VIA PINEROLO
VIA PO
VIA R. MORANDI
VIA R. WAGNER
VIA RAFFAELLO SANZIO
VIA RIMINI
VIA ROBERTI
VIA ROMA
VIA S. CAMASIO
VIA S. PINO
VIA SALMAZZA
VIA SAN GIOVANNI
VIA SAN MARTINO
VIA SAN MASSIMO
VIA SAN SALVATORE
VIA SANTA LUCIA
VIA SETTE F.LLI CERVI
VIA SOLFERINO
VIA TIZIANO VECELLIO
VIA TORTONA
VIA TRENTO
VIA TRIESTE
VIA U. FOSCOLO
VIA V. ALFIERI
VIA V. BELLINI
VIA VENEZIA
VIA VERCELLI
VIA VINCENZO MELCHIORRE
VIA VITTORIO AMEDEO
VIA W.A. MOZART
VIA XII SETTEMBRE
VIA XX SETTEMBRE
VIA XXIX APRILE

ELENCO VIE IN SECONDA CATEGORIA

ELENCO VIE IN SECONDA CATEGORIA

CIRCONVALLAZIONE OVEST
L.GO LUIGI ILLARIO
L.GO PONTE DEGLI SPAGNOLI
L.GO SANT'ELIGIO
P. LE DEL CIMITERO
STR. ALESSANDRIA
STR. DEL CASTAGNONE
STR. DON PIETRO BATTEGAZZORE
STR. FONTANILE
STR. MAZZUCCHETTO CERIANA
STR. PONTECURONE
V.LE C.A. DALLA CHIESA
V.LO DEL CASTELLO
VIA C. PAVESE
VIA CASALEGNO
VIA DELL'ARTIGIANATO
VIA F.LLI DI DIO
VIA G. DEAMBROGI
VIA GALVANI
VIA GIOVANNI FALCONE
VIA L. EINAUDI
VIA P.S. MATTARELLA
VIA PAOLO BORSELLINO
VIA PIO LA TORRE
VIA RIO DELLE MOGLIE

ELENCO VIE IN TERZA CATEGORIA

ELENCO VIE IN TERZA CATEGORIA

F. MONTE - STR. ALLA FONTANA
F. MONTE - STR. BARBISA
F. MONTE - STR. BIOZZINE
F. MONTE - STR. DELLE ROCCHIE
F. MONTE - STR. QUARTI
F. MONTE - STR. ROCCADAGLIO
F. MONTE - STR. SERRA
F. MONTE - V.LO DEL CASTELLO
F. MONTE - V.LO DELLA CHIESA
F. MONTE - V.LO DINA
F. MONTE - V.LO DOTTI
F. MONTE - VIA DELLA CAPPELLETTA
F. MONTE - VIA FONTANA
F. MONTE - VIA GHILINI
F. MONTE - VIA ITALIA
F. MONTE - VIA LUFFI
F. MONTE - VIA PERRONE
F. MONTE - VIA SAN AMBROGIO
F. MONTE - VIA TALICE
F. VILLABELLA - P.ZZA VITTORIO VENETO
F. VILLABELLA - STR. CORPUS DOMINI
F. VILLABELLA - STR. SAN SALVATORE
F. VILLABELLA - STR. STAZIONE
F. VILLABELLA - STR. VALENZA
F. VILLABELLA - VIA ALESSANDRIA
F. VILLABELLA - VIA CASALE
F. VILLABELLA - VIA PASINO
F. VILLABELLA - VIA SAN ROCCO
F. VILLABELLA - VIA STAZIONE
STR. AL PO E OLTRE PO
STR. ANDA
STR. ARIARA
STR. ASTIGLIANO
STR. BELLONA
STR. BRAGLIA
STR. BRICCO OLIVA
STR. CERRETO

ELENCO VIE IN TERZA CATEGORIA

STR. CITERNA
STR. COGGIOLA FALAMERA
STR. CORTILI
STR. COSTARIVERA
STR. DOGLIA SAN ZENO
STR. FRESCONDINO
STR. GADANA
STR. GROPPILLA CASCINONE
STR. LAVAGGIO MARUFFA
STR. MOLINELLO GAZZOLO
STR. OCHE
STR. ONNA
STR. PER CASALE
STR. PER MONTE
STR. NUOVA FORNACE
STR. PER PAVIA
STR. PER SOLERO
STR. PRATOVERNARA
STR. RESINONE SCARPONCI
STR. RIGHETTA
STR. SERRA
STR. SOTIRIO BULGARI
STR. VECCHIA PONTECURONE
STR. VILLABELLA
STR. VILLAROSA
STR. VITTORIO CERRUTI
STR. ZUCHELLA
V.LO PARADISO
VIA DEL COMMERCIO
VIA DEL LAVORO
VIA DELL'INDUSTRIA
VIA DOGLIOTTI
VIA GIUSEPPE GILLIO
VIA MARIO BAIARDI
VIA OREFICI
VIA NAPOLI (EX STR. RATTAPELOSA)